



IN QUESTA EDIZIONE

1. La dichiarazione IVA 2026 relativa al periodo d'imposta 2025

1

La dichiarazione IVA 2026 relativa al periodo d'imposta 2025

Per soggetti IVA

In seguito, Vi elenchiamo i principali documenti che devono essere predisposti ai fini della redazione/invio della dichiarazione IVA annuale. Facciamo presente che il modello IVA 2026 per il periodo d'imposta 2025 deve essere presentato nel periodo dal 01/02/2026 fino al 30/04/2026. Vi chiediamo gentilmente di inviarci via mail/consegnare tutta la documentazione necessaria ai fini della redazione della dichiarazione IVA riferita all'anno 2025 **entro e non oltre il 09/02/2026.**

Per i soggetti IVA che vantano un credito IVA per l'anno 2025 ricordiamo che valgono le regole di seguito illustrate. La compensazione "orizzontale" del credito IVA – e cioè la compensazione del credito IVA nel modello F24 con imposte, contributi, premi o altri versamenti diversi dall'IVA – può avvenire seguendo le seguenti regole:

Utilizzo credito IVA fino ad Euro 5.000

L'importo fino ad Euro 5.000 può essere compensato senza la necessità della preventiva presentazione della dichiarazione IVA (pertanto a partire anche già dal 01/01/2026).
È necessario l'utilizzo del canale telematico (ENTRATEL o FISCONLINE) per la compensazione dell'importo nel modello F24.

Utilizzo credito IVA superiore ad Euro 5.000	Ogni ulteriore compensazione che supera l'importo di Euro 5.000 può avvenire soltanto dal decimo giorno successivo a quello di presentazione del modello IVA (dunque al più presto dal 11/02/2026 se si invia la dichiarazione IVA già con il 01/02/2026), a condizione che il credito annuale IVA riporterà il visto rilasciato da un professionista abilitato. È necessario l'utilizzo del canale telematico (ENTRATEL o FISCONLINE) per la compensazione dell'importo nel modello F24.
Utilizzo credito IVA superiore ad Euro 5.000 e fino a Euro 50.000 in caso di punteggio di affidabilità pari ad almeno 8 per l'anno 2024 e ad almeno 8,5 in media per gli anni 2023-2024	Ogni ulteriore compensazione che supera l'importo di Euro 5.000 e fino all'importo di Euro 50.000 può avvenire soltanto dal decimo giorno successivo a quello di presentazione del modello IVA (dunque al più presto dal 11/02/2026 se si invia la dichiarazione IVA già con il 01/02/2026), senza visto di conformità, qualora si dispone del punteggio di affidabilità (risultante dalla dichiarazione dei redditi) pari ad almeno 8 per l'anno 2024 e pari ad almeno 8,5 in media per gli anni 2023-2024. È necessario l'utilizzo del canale telematico (ENTRATEL o FISCONLINE) per la compensazione dell'importo nel modello F24.
Utilizzo credito IVA superiore ad Euro 5.000 e fino a Euro 70.000 in caso di punteggio di affidabilità pari a 9 per l'anno 2024 e a 9 in media per gli anni 2023-2024	Ogni ulteriore compensazione che supera l'importo di Euro 5.000 e fino all'importo di Euro 70.000 può avvenire soltanto dal decimo giorno successivo a quello di presentazione del modello IVA (dunque al più presto dal 11/02/2026 se si invia la dichiarazione IVA già con il 01/02/2026), senza visto di conformità, qualora si dispone del punteggio di affidabilità (risultante dalla dichiarazione dei redditi) pari a 9 per l'anno 2024 e pari a 9 in media per gli anni 2023-2024. È necessario l'utilizzo del canale telematico (ENTRATEL o FISCONLINE) per la compensazione dell'importo nel modello F24.
Utilizzo credito IVA superiore ad Euro 5.000 e fino a Euro 70.000 in caso applicazione del Concordato Preventivo Biennale per gli anni 2024 -2025	Ogni ulteriore compensazione che supera l'importo di Euro 5.000 e fino all'importo di Euro 70.000 può avvenire soltanto dal decimo giorno successivo a quello di presentazione del modello IVA (dunque al più presto dal 11/02/2026 se si invia la dichiarazione IVA già con il 01/02/2026), senza visto di conformità, qualora si abbia applicato il Concordato Preventivo Biennale per gli anni 2024 - 2025. È necessario l'utilizzo del canale telematico (ENTRATEL o FISCONLINE) per la compensazione dell'importo nel modello F24.

Si sottolinea il fatto che qualsiasi compensazione “orizzontale” deve obbligatoriamente essere effettuata mediante il canale telematico ENTRATEL o FISCONLINE e dunque per tutte le compensazioni non è più consentito il pagamento tramite “online banking”. Il credito risultante dalla dichiarazione IVA annuale può essere richiesto a rimborso, mediante la compilazione del quadro VX della dichiarazione IVA 2026 e pertanto entro lo stesso termine dell’invio della dichiarazione IVA 2026.

Facciamo presente che il credito IVA può essere richiesto a rimborso senza la necessità di prestare un’apposita fidejussione o il visto di conformità per importi fino ad Euro 30.000,00. I soggetti IVA che dovevano applicare gli ISA (“indici sintetici di affidabilità”) all’anno 2023/2024 (soggetti con ricavi minori di Euro 5.164.569) e ivi hanno ottenuto un certo punteggio, vale quanto segue:

Rimborso del credito IVA superiore ad Euro 30.000 e fino a Euro 50.000 in caso di punteggio di affidabilità pari ad almeno 8 per l’anno 2024 e ad almeno 8,5 in media per gli anni 2023-2024	Il rimborso del credito può essere richiesto senza visto di conformità e senza la prestazione di una garanzia, qualora si dispone del punteggio di affidabilità (risultante dalla dichiarazione dei redditi) pari ad almeno 8 per l’anno 2024 e pari ad almeno 8,5 in media per gli anni 2023 - 2024.
Rimborso del credito IVA superiore ad Euro 30.000 e fino a Euro 70.000 in caso di punteggio di affidabilità pari a 9 per l’anno 2024 e a 9 in media per gli anni 2023-2024	Il rimborso del credito può essere richiesto senza visto di conformità e senza la prestazione di una garanzia, qualora si dispone del punteggio di affidabilità (risultante dalla dichiarazione dei redditi) pari a 9 per l’anno 2024 e pari a 9 in media per gli anni 2023 - 2024.

In quest’occasione ricordiamo che per l’anno 2026 l’ammontare massimo dell’importo IVA compensabile con altri tributi o rimborsabile direttamente in procedura semplificata ammonta ad Euro 2.000.000,00.

Prospetto liquidazioni IVA e importo comunicato nelle liquidazioni IVA periodiche:

Mese	Credito	Debito	Importo comunicato nelle liquidazioni IVA periodiche	Importo versato	Data versamento
Gennaio					
Febbraio					
Marzo o I. trimestre					
Aprile					
Maggio					
Giugno o II. trimestre					

Luglio					
Agosto					
Settembre o III. trimestre					
Ottobre					
Novembre					
Dicembre o IV. trimestre					

Acconto IVA pagato	Euro _____
--------------------	------------

Per quanto riguarda la compilazione del prospetto di cui prima si ricorda che:

- i contribuenti trimestrali devono compilare solo le righe relative al I, II, III, e IV trimestre;
- i contribuenti trimestrali devono indicare gli importi comprensivi degli interessi dell'1%;
- non vanno indicati eventuali interessi o sanzioni da ravvedimento operoso;
- i contribuenti mensili per quanto riguarda dicembre devono indicare il risultato della relativa liquidazione non comprendendo l'ammontare dell'acconto IVA eventualmente versato.

Richiesta di rimborso del credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale IVA

Dal 01/02/2026, con la presentazione della dichiarazione IVA in forma autonoma, i soggetti IVA hanno la possibilità di richiedere a rimborso il credito IVA risultante dall'anno 2025. Pertanto, chiediamo ai nostri clienti che risultano essere a credito IVA al 31/12/2025 e che intendono richiedere a rimborso il relativo credito di segnalarci questa intenzione.

Credito IVA al 31/12/2025	Euro _____
— di cui da richiedere a rimborso	Euro _____
— di cui da compensare orizzontalmente	Euro _____

Ricordiamo che ai fini dell'ottenimento del rimborso IVA, salve poche eccezioni dove ciò non è necessario p.e. prestando il "vista di conformità IVA", in linea generale è necessario prestare una fidejussione bancaria/assicurativa a favore dell'Agenzia delle Entrate.

L'invio telematico delle liquidazioni periodiche IVA nel 2025

Ricordiamo che le liquidazioni periodiche IVA dell'anno 2025 dovevano essere trasmesse telematicamente all'amministrazione finanziaria. Qualora siamo stati noi ad avere effettuato

tale trasmissione per incarico Vostro, siamo già in possesso di tali dati. I dati relativi alla liquidazione IVA dei mesi ottobre/novembre/dicembre 2025, ovvero dell'ultimo trimestre 2025 devono essere trasmessi all'amministrazione finanziaria entro il 02/03/2026; tale invio non è necessario se entro tale data si invia telematicamente la dichiarazione IVA annuale 2026/2025 all'Agenzia delle Entrate.

Il nuovo calendario da rispettare per l'anno 2026 e a riguardo dell'invio telematico delle liquidazioni IVA 2025:

Adempimento		Scadenza invio telematico della liquidazione IVA
Liquidazione IVA	Primo trimestre (ossia mesi di gennaio, febbraio, marzo)	01/06/2026
Liquidazione IVA	Secondo trimestre (ossia mesi di aprile, maggio, giugno)	30/09/2026
Liquidazione IVA	Terzo trimestre (ossia mesi di luglio, agosto, settembre)	30/11/2026
Liquidazione IVA	Quarto trimestre (ossia mesi di ottobre, novembre, dicembre)	01/03/2027

In via esemplificativa e non esaustiva, sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA i seguenti contribuenti:

- i contribuenti che nell'anno d'imposta hanno registrato esclusivamente operazioni esenti, nonché coloro che si sono avvalsi della dispensa IVA ex art. 36 bis, DPR 633/72, perché aventi solamente operazioni esenti;
- i contribuenti che si avvalgono del regime forfettario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni (art. 1, commi 54 a 89, legge 190/2014 e successive novazioni);
- i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile (art. 27, commi 1 e 2, DL 98/2011);
- gli agricoltori esonerati ex art. 34, c. 6, DPR 633/72;
- enti non commerciali e le associazioni che hanno optato per il regime di cui alla Legge 398/91;
- le imprese individuali che hanno dato in affitto l'unica azienda e non esercitano altra attività rilevante ai fini IVA.

Informazioni e documenti necessari per la compilazione della dichiarazione annuale IVA

Se la dichiarazione IVA viene redatta a cura del Vostro reparto contabile interno, Vi chiediamo gentilmente di inviarci la dichiarazione IVA compilata via mail; le istruzioni per la compilazione della dichiarazione IVA, nonché il relativo modello potete trovarlo al seguente indirizzo internet:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/iva-2026/modello-e-istruzioni-imprese>

Per la predisposizione della dichiarazione IVA da parte nostra, avremmo bisogno della documentazione di seguito elencata, da inviare via e-mail al Vostro consulente di riferimento presso di noi:

Forma o commento	Stampa/documento/informazione
File pdf/Excel	Stampa riepilogativa annuale delle registrazioni IVA acquisti e vendite, distinte per aliquota e causale di non imponibilità, esenzione, non assoggettabilità, ecc.
Solo se variate rispetto alle liquidazioni già inviate telematicamente tramite il nostro studio	La stampa di tutte le liquidazioni periodiche, mensili o trimestrali, stampate sul registro IVA vendite e acquisti.

Prego fate attenzione alla riconciliazione tra i corrispettivi realizzati nell'anno 2025 (per chi ha corrispettivi) ed inviati telematicamente all'Agenzia delle Entrate e l'importo dei medesimi risultanti dalla predetta stampa riepilogativa annuale (raccordo che dovrebbe comunque già essere stata fatto mensilmente e trimestralmente). Prospetto delle liquidazioni IVA e i relativi versamenti anche da immatricolazioni auto-UE Vi chiediamo gentilmente di voler compilare il seguente prospetto dei versamenti per l'immatricolazione di auto UE (facciamo presente che vanno indicati anche i versamenti effettuati nel 2025 in relazione ad autovetture immatricolate in tale anno anche se oggetto di cessione solamente nel 2026).

Prospetto versamenti immatricolazioni auto UE (anche immatricolazioni auto importati da San Marino/Città del Vaticano):

Mese	Importo IVA versata	Mese	Importo IVA versata
Gennaio		Luglio	
Febbraio		Agosto	
Marzo		Settembre	
Aprile		Ottobre	

Maggio		Novembre	
Giugno		Dicembre	

Chiediamo ai soggetti che abbiano richiesto rimborsi/compensazioni IVA infrannuali nel corso del 2025, di inviarci le copie della relativa documentazione (in caso che questa non ci fosse già in nostro possesso).

Ripartizione degli imponibili delle fatture d'acquisto in campo IVA del 2025, al netto dell'IVA (imponibile IVA), distinguendo tra:

Totale imponibile acquisti di beni ammortizzabili, materiali e immateriali, compresi i beni di costo non superiore a Euro 516,45 e compreso il prezzo di riscatto per i beni già acquisiti in leasing	Euro_____
Totale imponibile dei beni strumentali non ammortizzabili, indicando il corrispettivo relativo all'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili (terreni)	Euro_____
Totale imponibile degli acquisti di materie prime, semilavorati, materie sussidiarie, di consumo e merci destinate alla vendita	Euro_____
Totale imponibile (per differenza con il totale degli acquisti documentati "in fattura") di tutte le altre acquisizioni di beni e servizi diversi dalle precedenti, comprese le importazioni e gli acquisti intracomunitari	Euro_____

Nel caso di esportazioni o importazioni è necessaria la seguente ripartizione:

Esportazioni a paesi extra-UE art. 8, lettera a) e lettera b), DPR 633/72 (documentate nei Vostri archivi da apposita modulistica doganale, DAU, ecc.)		Euro_____
Importazioni (bollette doganali)	Imponibile Euro_____	IVA Euro_____
Importazioni di oro industriale, argento puro, rottami e altri materiali di recupero	Imponibile Euro_____	IVA Euro_____

Per le cessioni di cui all'art. 8, lett. c, DPR 633/72 (dichiarazioni di intento) si veda più avanti.

Nel caso di cessioni o acquisti di beni e/o servizi intracomunitari è necessaria la seguente ripartizione:

Cessioni intracomunitarie di beni ex art. 41, DL 331/93	Euro_____
Prestazioni di servizi intracomunitarie prestate ex art. 7ter, DPR 633/72	Euro_____

Acquisti intracomunitari di beni ex art. 38, DL 331/93	Imponibile Euro _____	IVA Euro _____
Acquisti di servizi intracomunitari ex art. 7ter, DPR 633/72	Imponibile Euro _____	IVA Euro _____

Vi chiediamo di compilare il seguente prospetto, necessario ad effettuare una verifica incrociata con gli importi indicati a titolo di acquisti/cessioni intracomunitari di beni e di servizi nella contabilità IVA e quelli indicati negli elenchi INTRASTAT:

Acquisto/cessione di beni intracomunitari:

Periodo	Dich. Intrastat acquisto beni	Registri Iva acquisto beni	Differenza	Dich. Intrastat cessione beni	Registri IVA vendite beni	Differenza
Gennaio						
Febbraio						
Marzo o I trimestre*						
Aprile						
Maggio						
Giugno o II trimestre*						
Luglio						
Agosto						
Settembre o III trimestre*						
Ottobre						
Novembre						
Dicembre o IV trimestre*						
<i>Totale</i>						

**Ricordiamo che gli elenchi INTRA trimestrali degli acquisti sono stati abrogati.*

Acquisto/cessione di servizi intracomunitari:

Periodo	Dich. Intrastat acquisto servizi	Registri IVA acquisto servizi	Differenza	Dich. Intrastat cessione servizi	Registri IVA vendite servizi	Differenza
Gennaio						
Febbraio						
Marzo o I trimestre*						
Aprile						
Maggio						
Giugno o II trimestre*						
Luglio						
Agosto						
Settembre o III trimestre*						
Ottobre						
Novembre						
Dicembre o IV trimestre*						
Totale						

**Ricordiamo che gli elenchi INTRA trimestrali degli acquisti sono stati abrogati.*

Qualora non fossero già presso il nostro studio, Vi preghiamo di inviarci la copia dei modelli INTRASTAT inviati.

Nel caso dell'effettuazione del commercio a distanza intracomunitaria è necessario indicare:

Ammontare delle vendite a distanza intracomunitarie di beni – art. 41, primo comma, lett. B), D.L. n. 331/1993	Euro_____
---	-----------

Nel caso di cessioni nazionali con dichiarazione d'intento art. 8, lett. c), DPR 633/72, è necessaria la seguente ripartizione:

Cessioni con dichiarazione d'intento	Euro_____
--------------------------------------	-----------

Per la riconciliazione delle registrazioni IVA con le dichiarazioni d'intento ricevute si compili il seguente prospetto (anche inviandoci apposito file Excel):

Nome cliente e Partita IVA del cessionario/committente/cliente	Importo delle cessioni non imponibili Iva ex art. 8 c, DPR 633/1972 (con dichiarazioni d'intento)	Data invio telematico	numero di protocollo	Tipologia: a. una sola operazione fino ad Euro b. operazioni fino a concorrenza di euro	Importo trasmesso
<i>Totale</i>					

Si fa presente che il totale di tale prospetto di suddivisione del plafond utilizzato nei confronti dei diversi clienti deve quadrare con il riepilogo IVA annuale in riguardo alle rispettive operazioni non imponibili IVA.

Per coloro che per l'invio telematico delle dichiarazioni d'intento si sono avvalsi del nostro studio non devono compilare l'ultima colonna "Data invio telematico dichiarazione d'intento", essendo già in nostro possesso.

Nel caso di esportazioni abituali (non imponibilità IVA) è necessaria la seguente ripartizione:

Plafond disponibile al 01/01/2025	Euro_____
-----------------------------------	-----------

Mese	UTILIZZO PLAFOND per acquisti in Italia senza IVA o per acquisti intracomunitari	UTILIZZO PLAFOND per importazioni (da paesi extra UE)	VOLUME D'AFFARI del mese	Esportazioni operazioni assimilate e operazioni intracomunitarie
Gennaio				

Febbraio				
Marzo				
Aprile				
Maggio				
Giugno				
Luglio				
Agosto				
Settembre				
Ottobre				
Novembre				
Dicembre				
<i>Totale</i>				

Nel caso di operazioni con la Repubblica di San Marino è necessaria la seguente ripartizione:

Totale imponibile delle cessioni di merci ad operatori sammarinesi		Euro_____
Acquisti da San Marino, <i>senza</i> pagamento dell’IVA	Imponibile Euro_____	IVA Euro_____
Totale imponibile degli acquisti da San Marino, <i>con</i> pagamento dell’IVA		Euro_____

Vi ricordiamo che la procedura per gli acquisti da San Marino senza pagamento dell’IVA è la seguente:

- determinare il debito d’imposta indicandone l’aliquota e l’ammontare sull’originale della fattura;
- registrare la fattura sui registri IVA acquisti e vendite (autofattura);
- comunicare i dati relativi a tali registrazioni al proprio ufficio IVA competente entro 5 giorni dall’avvenuta annotazione;
- tali acquisti non vanno inseriti negli elenchi INTRASTAT.

Particolari tipologie di acquisti per le quali l'IVA è dovuta da parte del cessionario/acquirente (autofattura):

Acquisti di servizi da soggetti non residenti UE, autofattura art. 17, c. 2	Imponibile Euro_____	IVA Euro _____
Acquisti all'interno dello stato di rottami e altri materiali di recupero art. 74, c. 7 e 8 (autofattura)	Imponibile Euro_____	IVA Euro _____
Acquisto di oro industriale e argento puro (interno allo stato, autofattura art. 17, c. 5)	Imponibile Euro_____	IVA Euro _____
Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile reverse-charge (art. 17, c. 6, lett. a)	Imponibile Euro_____	IVA Euro _____
Imponibile prestazione di servizi di pulizia, di demolizione, d'installazione d'impianti e di completamento di edifici ex. Art. 17, c 6, lett. a-ter	Imponibile Euro_____	IVA Euro _____
Acquisto d'immobili strumentali senza esposizione dell'IVA (art. 10, n. 8-ter, lett. b e d)	Imponibile Euro_____	IVA Euro _____
Acquisto di telefoni cellulari con applicazione del reverse-charge (art. 17, c. 6, lett. b)	Imponibile Euro_____	IVA Euro _____
Acquisto di prodotti elettronici con applicazione del reverse-charge (art. 17, c. 6, lett. c)	Imponibile Euro_____	IVA Euro _____
Acquisto di energia elettrica (art. 17, co. 6, lett. d quater)	Imponibile Euro_____	IVA Euro _____
Estrazione di beni da depositi IVA (art. 50-bis, c 6, D.L. 331/1993)	Imponibile Euro_____	IVA Euro _____

Acquisti effettuati da cosiddetti contribuenti particolari:

Imponibile degli acquisti da soggetti che abbiano optato per il regime fiscale per l'imprenditoria giovanile (art. 24, commi 1 e 2, DL 98/2011)	Euro_____
Acquisti da contribuenti che si avvalgono del regime forfettario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni (art. 1, commi 54 a 89, legge 190/2014);	Euro_____

Acquisti effettuati (nel territorio dello stato, intracomunitari e importazioni) con detrazione ridotta dell'IVA o senza detrazione dell'IVA:

Imponibile degli acquisti all'interno, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni per le quali non sono previste la detrazione d'imposta o la detrazione	
---	--

parziale ai sensi dell'art. 19-bis 1, DPR 633/72 (spese per autoveicoli, cellulari, carburanti ecc.); va indicata soltanto la quota d'imponibile corrispondente alla parte di imposta non detraibile.	Euro_____
Imponibile degli acquisti all'interno, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni effettuati da contribuenti che svolgono esclusivamente operazioni esenti per le quali non sono previste la detrazione dell'IVA ai sensi dell'art. 19, c.2, DPR 633/72, o da soggetti che hanno optato per la dispensa dagli adempimenti ai sensi dell'art. 36-bis, DPR 633/72	Euro_____

Operazioni di cessioni effettuate con applicazione del "reverse charge":

Riservato all'indicazione dell'ammontare delle operazioni di cessione con applicazione del sistema "reverse charge", con tale meccanismo la parte cedente (venditrice) emette fattura per la cessione senza evidenziare né aliquota né importo dell'imposta sul valore aggiunto (Art. 17, c. 5, DPR 633/72), mentre la parte cessionaria (acquirente) assume la veste di debitore d'imposta, adempie gli obblighi della integrazione della fattura registrandola sia nel registro degli acquisti che in quello delle vendite. A titolo esemplificativo il sistema viene applicato per le cessioni all'interno dello Stato, di rottami ed altri materiali di recupero, di oro, di argento puro, di fabbricati o porzioni di fabbricato strumentale, nonché delle prestazioni di servizi rese nel settore edile da subappaltatori ai sensi dell'art. 17, c. 6, lett. a, DPR 633/72):

Imponibile cessioni di rottami e altri materiali di recupero	Euro_____
Imponibile cessioni di oro e argento puro	Euro_____
Imponibile prestazioni di servizi di subappalto nel settore edile, ex art. 17, c 6, lett. A	Euro_____
Imponibile prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione d'impianti e di completamento di edifici	Euro_____
Imponibile cessioni di fabbricati strumentali	Euro_____
Imponibile cessioni di telefoni cellulari	Euro_____
Imponibile cessioni di prodotto elettronici	Euro_____
Imponibile cessioni di energia elettrica	Euro_____

La fatturazione elettronica nei confronti della pubblica amministrazione

Le operazioni che sono state poste in essere (fatturate) nel confronto della pubblica amministrazione devono essere regolarmente fatturate con IVA, annotando in fattura che trattasi di un'operazione assoggettata allo "split payment", mediante l'indicazione "scissione dei pagamenti ex art. 17-ter, DPR 633/72". Tali operazioni dovranno anche essere visibili in

maniera distinta dalla liquidazione IVA annuale, anche al fine di capire quanto del debito IVA non doveva venire versato per effetto del meccanismo dello "split-payment".

Imponibile delle fatture elettroniche senza applicazione dello split payment	Imponibile Euro _____	IVA Euro _____
Imponibile delle fatture elettroniche con applicazione dello split payment	Imponibile Euro _____	IVA Euro _____

- ammontare delle operazioni in sospeso (verso lo Stato, Enti Pubblici, ecc.) effettuate nel 2025 con IVA esigibile in anni successivi Euro_____.
- ammontare delle operazioni in sospeso (verso lo Stato, Enti Pubblici, ecc.) di anni precedenti con IVA divenuta esigibile nel 2025 Euro_____.

Altri dati

- l'importo complessivo delle fatture per cessioni di beni strumentali ammortizzabili e dei passaggi interni tra le diverse attività separate eventualmente effettuate: Euro_____;
- l'importo complessivo delle fatture per cessioni esenti ex art. 10, n. 27-quinquies, DPR 633/1972: Euro_____;
- totale imponibile dei servizi e delle cessioni nei confronti di condomini: Euro_____.

In caso di esercizio di opzioni (come p.e. in caso di passaggio dal regime forfettario al regime ordinario), qualora non già concordati con il nostro consulente di riferimento, ci devono essere comunicati tali opzioni (quadro VO della dichiarazione IVA annuale).

All'inizio di ogni anno deve essere verificato, se sussistono ancora i presupposti per poter effettuare le liquidazioni IVA con cadenza trimestrale, che attualmente sono:

- ricavi non superiori a Euro 500.000,00/annui derivanti da prestazioni di servizi;
- ricavi non superiori a Euro 800.000,00/annui derivante dall'esercizio di altre attività (p.e. cessioni di beni).

Per qualsiasi domanda i nostri consulenti sono a Vostra disposizione.



Die hier enthaltenen Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Newsletter gültig; die gesetzlichen Bestimmungen können sich in der Zwischenzeit jedoch geändert haben. Der Inhalt der Newsletter stellt kein Gutachten in Steuer- und/oder Rechtsfragen dar und kann auch nicht als solches für eine spezifische Situation herangezogen werden. Bureau Plattner übernimmt keine Haftung für unternommene oder unterlassene Handlungen, welche auf Basis dieser Newsletter durchgeführt werden.

Alle Informationen über unsere Datenschutzbestimmungen entnehmen Sie bitte der Privacy Policy auf unserer Homepage: <https://www.bureauplattner.com/it/privacy-cookies/>. Für Fragen hierzu können Sie sich gerne an folgende E-Mail Adresse wenden: privacy@bureauplattner.com.

© Bureau Plattner – Dottori commercialisti, revisori, avvocati
www.bureauplattner.com

